

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI DIVORZISTI – APS”

Il giorno 21 SETTEMBRE 2020 in Roma Via Virginio Orsini n. 19si sono riuniti i signori:

- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____);
- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (C.F. _____).

convengono quanto segue:

1)I sigg.ri tutti intervenuti e sopra generalizzati, costituiscono in qualità di soci promotori un'Associazione non riconosciuta denominata **ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI DIVORZISTI – APS** che avrà la propria sede in Roma Via Virginio Orsini n. 19, con il programma di svolgere, senza fini di lucro, attività di formazione, studio, ricerca e approfondimento del diritto della famiglia e dei minori e delle telematiche ad esso attinenti.

2)Scopi dell'Associazione, che ha durata illimitata sono:

1. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui **all'art. 5 lettere a), d), f), g), h), i), l), p), r), u), v), w), z)** del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare favorire e sviluppare attività professionale anchetramite istituzione di un osservatorio a carattere scientifico sulla normativa e sulla giurisprudenza bel settore di diritto di famiglia ed istituirela scuola di specializzaizione biennale in diritto di famiglia e delle relazioni famigliari;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; **g)**

formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, l'associazione si intende costituita al fine di:

- promuovere e diffondere la conoscenza del diritto della famiglia e dei minori e della branche del diritto ad essi affini;
- studiare ed approfondire le tematiche del diritto di famiglia;
- promuovere l'interesse per tale materia e diffondere la conoscenza;
- favorire la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano; - elaborare e promuovere progetti di legge in tema;
- sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come news-group, mailing-list, forum, pubblicazioni;
- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento professionale in questo campo;
- formare, preparare e gestire esperti in grado di operare in questo campo;
- pubblicare giornali, periodici o libri a stampa o telematici;
- realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali news-group, mailing-list, forum e pubblicazioni ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario;
- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione;
- favorire, sviluppare e promuovere forme e strumenti di conciliazione e di ADR (alternative dispute resolution)
- approfondire tematiche connesse al Diritto di Famiglia Comparato e Comunitario, promuovendo opportune soluzioni per l'armonizzazione e l'unificazione delle norme fondamentali sul diritto della famiglia e dei minori.

3) I soci promotori, riuniti in Assemblea, eleggono, seduta stante, il Consiglio Direttivo nelle persone di:

_____ per la durata in carica di anni 5 dalla data della nomina.

Il primo esercizio sociale, in considerazione della circostanza che l'attività sociale propriamente detta necessita di un primo periodo di organizzazione, allestimento e strutturazione, si chiuderà il 31 dicembre 2020.

L'Assemblea dei soci costituenti stabilisce, inoltre, che soci, i soci promotori e coloro che aderiscono all'associazione nei primi sei mesi dalla sua costituzione, siano esonerati dal versamento della stessa, almeno per il primo anno.

Delibera inoltre di approvare lo statuto dell'Associazione che forma parte integrante del presente atto costitutivo nel testo che segue.

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI DIVORZISTI – APS”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **“ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI DIVORZISTI – APS”** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale in **via Virginio Orsini n. 19 - 00192 ROMA**.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui **all'art. 5 lettere a), d), f), g), h), i), l), p), r), u), v), w), z)** del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:
 - a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare favorire e sviluppare attività professionale anchetramite istituzione di un osservatorio a carattere scientifico sulla normativa e sulla giurisprudenza bel settore di diritto di famiglia ed istituirela scuola di specializzaione biennale in diritto di famiglia e delle relazioni famigliari;
 - f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g)** formazione universitaria e post-universitaria;
 - h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - q)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - s)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

x) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

y) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

aa) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Nello specifico, l'associazione si intende costituita al fine di:

- promuovere e diffondere la conoscenza del diritto della famiglia e dei minori e della branche del diritto ad essi affini;

- studiare ed approfondire le tematiche del diritto di famiglia;

- promuovere l'interesse per tale materia e diffondere la conoscenza;

- favorire la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano; - elaborare e promuovere progetti di legge in tema;

- sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;

- sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come news-group, mailing-list, forum, pubblicazioni;

- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento professionale in questo campo;

- formare, preparare e gestire esperti in grado di operare in questo campo;

- pubblicare giornali, periodici o libri a stampa o telematici;

- realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali news-group, mailing-list, forum e pubblicazioni ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario;

- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione;

- favorire, sviluppare e promuovere forme e strumenti di conciliazione e di ADR (alternative dispute resolution)

- approfondire tematiche connesse al Diritto di Famiglia Comparato e Comunitario, promuovendo opportune soluzioni per l'armonizzazione e l'unificazione delle norme fondamentali sul diritto della famiglia e dei minori.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 177/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

5. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

7. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio e della Repubblica Italiana.

ART. 6

(Soci, ammissione e numero associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno

3. Possono aderire all'Associazione, le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5. In caso di richiesta da parte di un Ente del Terzo settore, alla domanda scritta dovranno essere allegati copia di:

a) atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

b) documento di identità del legale rappresentante;

c) registro degli aderenti e elenco nominativo di quelli che ricoprono cariche sociali.

6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
9. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
10. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
12. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi con le modalità previste dallo Statuto;
 - b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma dell'attività e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
 - g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
 - h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
3. Hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
 - c) rispettare le delibere degli organi sociali;
 - d) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - e) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima della fine dell'anno.
7. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
8. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.
10. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere, per iscritto, che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria.
11. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
12. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
13. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
14. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
15. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
16. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
 - e) Organo di revisione nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. È l'organo sovrano.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
5. Si applica l'art. 2372 commi 4 e 5 del Codice civile, in quanto compatibile.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
7. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro sistema di comunicazione telematica spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
13. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
14. È ordinaria in tutti gli altri casi.
15. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali nelle loro cariche (Presidente-Segretario-Tesoriere-VicePresidente - Componente);
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo non potrà essere composto esclusivamente da membri dello stesso sesso e ricopriranno la carica di Presidente-Vicepresidente-Segretario-Tesoriere-Componente.
4. Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- e) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- i) disciplina l'ammissione degli associati
- l) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- m) elegge, a maggioranza, il Vice presidente ed eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- n) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- o) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- p) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- q) individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

13. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

14. Il Vice Presidente è eletto dalla stessa Assemblea.

15. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

16. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

17. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

18. Il Segretario può essere eletto dalla stessa Assemblea.

19. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

20. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e Il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

21. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

22. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

23. Le funzioni di Tesoriere viene eletto dalla stessa assemblea e le funzioni possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato.

24. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza di presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 177/2017 e s.m.i.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. all'art. 31, la revisione legale dei conti.
5. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: **a)** il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d)** il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a)** quote associative;
- b)** contributi pubblici e privati;
- c)** donazioni e lasciti testamentari;
- d)** rendite patrimoniali;
- e)** attività di raccolta fondi;
- f)** rimborsi da convenzioni;
- g)** ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto dai beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.
4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
4. Il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Lavoratori)

1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.